

Autotrasporto: istituita la scheda di trasporto

19 Gennaio 2009

Il Decreto Legislativo n.214 del 22/12/2008 (pubblicato sulla GU. n.11 del 15/1/2009) introduce alcune modifiche al Decreto Legislativo n. 286 del 21 novembre 2005 recante "Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore". Si ricorda che con tale ultimo provvedimento il Governo aveva provveduto, da un lato, a dare attuazione alla delega contenuta nell'articolo 1, comma 1, lett. b), della legge 32/2005 riguardante la liberalizzazione dell'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e, dall'altro, a recepire la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti adibiti al trasporto di merci e di passeggeri.

Con riferimento alla prima parte del D. Lgs. 286/2006 le modifiche apportate prevedono che il contratto di trasporto merci su strada, stipulato di regola in forma scritta, abbia **data certa**, al fine di prevenire il fenomeno della retrodatazione dei contratti. Inoltre, tra gli elementi essenziali dei contratti dovranno ora essere necessariamente indicati i **tempi massimi per il carico e lo scarico** della merce trasportata.

Si segnala poi l'istituzione della **scheda di trasporto**, finalizzata a conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e a favorire i controlli stradali.

La scheda che dovrà essere compilata dal committente e conservata poi dal vettore a bordo del veicolo può essere sostituita dalla copia del contratto di trasporto o da altra documentazione equivalente. La scheda ha la funzione di individuare i dati relativi ai soggetti coinvolti nel contratto di trasporto merci (vettore, committente, caricatore e proprietario della merce), alla tipologia e al peso della merce trasportata e ai luoghi di carico e scarico della merce stessa.

La mancata o erronea compilazione della scheda di trasporto dà luogo all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie anche a carico del committente. È previsto anche il fermo del veicolo, che potrà essere restituito solo dopo l'esibizione della idonea documentazione.

Le sanzioni si applicano, oltre che ai trasporti effettuati in ambito nazionale, anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non compilano o non portano a bordo la documentazione equipollente.

Si rinvia in ogni caso a un successivo DM, che dovrà essere emanato a breve, per tutto ciò che riguarda gli esatti contenuti della scheda, le possibili esenzioni nonché la tipologia di documenti da considerarsi ad essa equipollenti.

In mancanza di chiarimenti al riguardo si ritiene che l'obbligo di compilare e conservare la scheda di trasporto entrerà in vigore solo una volta pubblicato il suddetto DM che ne definirà le modalità attuative.

Per quanto riguarda invece la qualificazione dei conducenti il D. Lgs. 214/2008 introduce la possibilità di svolgere un **corso di formazione accelerata di minimo 140 ore** (in linea anche con quanto previsto dalla normativa comunitaria Dir. 2003/59) **anziché di 280**.

A seguito della partecipazione al corso accelerato coloro che hanno compiuto i 18 anni saranno ammessi alla guida di veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente C e C+E, entro tuttavia il limite di massa di 7,5 t. Tale restrizione viene meno qualora gli autisti, sempre maggiorenni, abbiano, invece, frequentato il corso iniziale di qualificazione di 280 ore.

Si ricorda che per i veicoli adibiti al trasporto di cose l'obbligo del conducente di possedere la carta di qualificazione e la validità della stessa, inizia a decorrere dal **10 settembre 2009**.

La carta di circolazione è soggetta al medesimo regime sanzionatorio della sottrazione dei punti previsto dall'art. 126-bis del Codice della strada.

Ai fini della sottrazione dei punti-patente, le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività

professionale di trasporto merci saranno distinte da quelle commesse con la propria vettura personale.

In allegato il Decreto Legislativo n.214 del 22/12/2008

528-ALLEGATO.pdf [Apri](#)